

Pubblicato il 19/04/2017

Sent. n. 2142/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11072 del 1999, proposto da:

Manna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Scala, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci n. 5;

contro

Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Errichiello e domiciliato, ai sensi dell'art. 25 c.p.a, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Capo Settore Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 56/U.T. del 6.10.99, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresa la relazione dell'Ufficio Tecnico Urbanistica del 16.9.99 n. 41445;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota prot. n. 16531 del 14 aprile 1999, la sig.ra Maria Manna comunicava al Comune di Calsalnuovo di Napoli di voler dare avvio a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato di sua proprietà al Corso Umberto I n. 275 (ex 317), riportato in catasto al foglio 6 p.lle 18, 530 e 457.

Nel corso di un sopralluogo congiunto della Polizia municipale e del Servizio Urbanistica, effettuato in data 15 settembre 1999, emergevano sia l'esecuzione di opere in difformità alla denuncia di inizio attività, sia la realizzazione, sine titolo, di un nuovo corpo di fabbrica, per il quale gli agenti di P.M. provvedevano alla redazione di un apposito verbale di accertamento d'infrazione (prot. 3057/ED del 15 settembre 1999) con relativo sequestro del manufatto (allegato verbale di sequestro del 15 settembre 1999, nel quale l'opera è così descritta: «manufatto composto da un piano terra ed un primo piano, occupante una superficie di circa 8 mq, con struttura in c.a. già gettata in opera, con ancora le casseformi al primo piano, come si evince dall'allegato reperto fotografico»); nella relazione di

sopralluogo del tecnico comunale si afferma, in maniera più analitica, che «la superficie coperta in pianta è di circa mq. 10 (mt. 2,5x4,00) per altezza complessiva di mt. 6 (mt.3+3)»).

In data 6 ottobre 1999 il Capo Settore III “Area Tecnica e Tecnico Manutentiva” del Comune di Casalnuovo di Napoli provvedeva, quindi, all’emanazione di due distinte ordinanze per ingiungere alla sig.ra Maria Manna la demolizione del corpo di fabbrica abusivo (ord. n. 56/UT del 6.10.199) ed il pagamento della somma di £. 1.000.000 a titolo di sanzione per le opere eseguite in difformità dalla d.i.a. (ord. n. 57/UT del 6.10.99).

Con il ricorso in esame, notificato il 6 dicembre e depositato il 29 dicembre 1999, la sig.ra Maria Manna ha impugnato l’ordinanza di demolizione, censurandone la legittimità con cinque motivi di doglianza.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha resistito in giudizio con memoria difensiva e documenti; a seguito della rinuncia dell’originario difensore alla totalità degli incarichi conferitigli dall’Ente, con memoria depositata il 19 agosto 2013 si è costituito in giudizio per l’amministrazione un nuovo difensore.

Con decreto presidenziale n. 2035 del 4 maggio 2016, a seguito di dichiarazione di interesse della ricorrente presentata col ministero di un nuovo difensore in sostituzione del precedente, è stato revocato il decreto decisorio n. 26743 del 20 novembre 2012, con il quale, in precedenza, il ricorso era stato dichiarato perento ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 c.p.a.

In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha prodotto una memoria.

Alla pubblica udienza del giorno 21 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con i primi tre motivi di doglianza, che possono essere congiuntamente esaminati, la ricorrente sostiene che l’opera in questione, siccome realizzata in aderenza, ed anzi incassata e saldamente concatenata alle due costruzioni preesistenti, non potrebbe essere demolita senza arrecare grave danno all’edificio preesistente, né essere considerata un organismo edilizio a se stante e autonomamente utilizzabile; essa sarebbe stata realizzata in funzione di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, strettamente connesso alle esigenze dell’uso dell’immobile da riattare, dovendosi perciò considerare come un’ulteriore difformità alla denuncia d’inizio attività, anch’essa perseguibile con mera sanzione pecuniaria; la sua natura pertinenziale sarebbe ben evidenziata nella perizia giurata depositata agli atti, nella quale si afferma che il manufatto era destinato “ad assolvere ad una funzione di adeguamento igienico e sanitario ed impianti tecnologici, poiché si è rilevato che il preesistente corpo ad uso residenziale non è dotato di adeguati servizi igienici, né di locali da adibire ad impianti tecnologici”.

Le censure sono destituite di fondamento.

L’affermazione che il manufatto sanzionato rappresenterebbe un volume tecnico risulta puramente assertiva e totalmente indimostrata anche nella perizia giurata di parte e, comunque, i vani adibiti a servizi igienici non costituiscono volume tecnico sottratto al regime del permesso di costruire, giacché la nozione di volume tecnico si riferisce alle sole opere edilizie destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale che non possono essere ubicati all’interno della stessa, sicché un vano completamente chiuso adibito a w.c., con aumento di cubatura complessiva, costituisce un’opera pienamente rientrante nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, lett.c, del D.P.R. n. 380/2001, soggetta al regime del permesso di costruire (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 17 maggio 2016, n. 2539; sez. II, 11 settembre 2015, n. 4429; sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 5108).

Quanto al paventato pericolo per gli edifici preesistenti, è onere dell’interessato quello di chiedere all’amministrazione l’applicazione in proprio favore dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/01, fornendo al riguardo una seria e idonea dimostrazione del paventato pregiudizio per la struttura e l’utilizzazione del bene residuo, essendo proprio la parte privata, in quanto autrice dell’opera e del progetto, ad essere a conoscenza di come quest’ultimo è stato eseguito e di quali danni potrebbero prodursi, a seguito della demolizione, in pregiudizio della parte conforme (ex ceteris, TAR Campania, Napoli, sez. II, 27 febbraio 2017, n. 1137; id., 5 dicembre 2016, n. 5620; id., 2 novembre 2016, n.

5022; id., 11 ottobre 2016, n. 4667; id., 22 novembre 2013, n. 5317; C.d.S., sez. V, 5 settembre 2011, n. 4982).

Può aggiungersi, in considerazione del fatto che si tratta di un corpo aggiunto all'originario edificio, realizzato nello spazio tra il fabbricato preesistente e l'attigua cappella votiva, che, impregiudicata ogni valutazione in merito alla questione dei limiti della competenza professionale della figura del geometra con riferimento alle strutture in cemento armato, si appalesa indimostrata e generica la nuda affermazione del perito di parte ricorrente, secondo cui dal punto di vista statico il manufatto abusivo rappresenterebbe un unico organismo con quello precedente "in quanto la struttura orizzontale (solaio e travi) risultano eseguiti con un unico getto di calcestruzzo armato".

Infine, è comunque assorbente la circostanza che, per costante indirizzo di questo Tribunale (cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione n. 1137/17 cit.), la suddetta norma trova applicazione soltanto nelle ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, sicché la facoltà d'irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione non è esercitabile nel caso di opere eseguite in totale difformità dal titolo o in assenza del medesimo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 15 maggio 2015, n. 2692; sez. II, 24.10.2013, nn. 4760 e 4761; sez. II, 1.4.2011 n.1902; Sez. IV, 9.9.2009 n. 4902; Sez. VIII, 29.1.2009 n.501; Salerno, Sez. II, 13.4.2011 n.702).

Per vero, col primo motivo di censura la ricorrente deduce anche l'illegittimità del provvedimento perché emesso nella forma dell'ordinanza e non dell'ingiunzione, come sarebbe invece richiesto dall'art. 7 della legge n. 47 del 1985, con doglianza priva di fondamento non fosse altro che per il pacifico principio dell'irrelevanza del nomen iuris che le amministrazioni adottano per i loro provvedimenti.

Col quarto motivo di censura, la ricorrente si duole dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento e della conseguente violazione delle sue garanzie procedurali.

Il motivo è da respingere in quanto, poiché l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (ex multis, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 26.8.2016, n. 4097; sez. II, 3.5.2016, n. 2195).

Le considerazioni già svolte in ordine alla natura abusiva del manufatto, che avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, conducono, infine, a respingere il quinto ed ultimo motivo di ricorso, col quale la ricorrente deduce difetto di motivazione e carenza di istruttoria asserendo che, con un più approfondito esame sulla natura delle opere e delle varie ipotesi repressive, si sarebbe potuto opportunamente valutare che ricorrevano i presupposti per una semplice sanzione pecuniaria. Per tutte queste ragioni, in conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 11072/99), lo respinge. ---

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, che liquida nella somma complessiva di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. --

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO